

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



DETERMINAZIONE N. 119 DEL 17 FEBBRAIO 2012

**SERVIZIO AFFARI GENERALI – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER LE ESIGENZE DEGLI
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
20 FEBBRAIO – 5 APRILE 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*” ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTE le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernenti la somministrazione di lavoro nonché le disposizioni degli articoli 85 e 86, comma 3, dello stesso decreto e s.m.i.;

VISTO l’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 così come novellato dall’art. 17, comma 26, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78;

VISTA la determinazione n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale è stato affidato alla società Articolo1 S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 4, comma 20, del precitato d.lgs. n. 276/2003;

VISTO il contratto di durata triennale sottoscritto con la medesima Società in data 6 aprile 2009;

VISTA la nota datata 27 gennaio 2012 con cui la segreteria della Commissione di disciplina di Istanza ha segnalato la necessità di integrazione dell’organico del medesimo ufficio con l’assegnazione di una unità di personale, *a fortiori* in considerazione dell’eccellente carico di lavoro determinatosi in conseguenza del recente avvicendamento dei componenti la Commissione e dalla ripresa dei lavori dopo un periodo di inattività forzata;

RITENUTO che nel caso di specie sussistono quindi i presupposti per poter fare ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro ed, in particolare, che vi siano ragioni di carattere organizzativo di supporto all’attività ordinaria, connesse alla necessità di garantire il regolare e tempestivo svolgimento dei compiti istituzionali presidiati dal suddetto ufficio nell’intento di evitare

ritardi/inefficienze che possano recare pregiudizio all'Ente, anche attraverso la sua esposizione ad azioni risarcitorie;

RIBADITO il carattere temporaneo ed eccezionale delle predette esigenze organizzative, come specificamente evidenziate nella richiamata nota del 27 gennaio 2012 con particolare riferimento agli effetti provocati dall'avvicendamento dei componenti della Commissione che rende oggi necessario far fronte ad un notevole arretrato destinato a ripercuotersi sull'intera attività degli Organi di giustizia sportiva;

RITENUTO congruo individuare il relativo fabbisogno di personale in una unità in posizione B1 per tutta la durata del 2012;

TENUTO CONTO, tuttavia, che l'accordo quadro per la somministrazione di lavoro sottoscritto con la società Articolo 1 s.p.a., all'art. 3, rubricato "*durata dell'accordo*", prevede al comma 1 che le *singole somministrazioni di lavoro a tempo determinato dovranno essere comunque concluse entro la data ultima di durata del contratto* e dunque al 5 aprile 2012;

VISTA la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'ASSI nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2012;

TENUTO CONTO del limite di cui all'articolo 9 comma 23 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale a decorrere dall'anno 2011 la spesa per somministrazione di lavoro non può superare il 50 per cento di quella sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009 e quantificato, per l'effetto, il limite in euro 129.900,79;

VISTO il cap. 111.090 "Somministrazione di lavoro" che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011;

DETERMINA

1) di richiedere alla società Articolo 1 S.p.A. la somministrazione di un lavoratore in posizione B1 per il periodo 20 febbraio - 5 aprile 2012 per le esigenze connesse all'attività della Commissione di disciplina di I istanza;

2) di impegnare in favore della predetta società la relativa spesa presuntivamente pari a euro 4.500,00 IVA compresa, sul capitolo 111.090 "Somministrazione di lavoro" esercizio 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta